SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 90

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 18 aprile 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 74/L

LEGGE 23 marzo 1998, n. **108.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, che agiscono nel quadro dell'Unione europea, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra, con tredici allegati, sei protocolli e atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 10 giugno 1996.

98G0156

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 75

Ministero della sanità

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1998.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Infanrix HepB - difterite, tetano, pertosse acellulare e epatite B» autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali. (Decreto UAC/C n. 26).

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1998.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Twinrix pediatrico - Vaccino per l'epatite A e per l'epatite B» autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali. (Decreto UAC/C n. 27).

98A3146-98A3147

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 109.

Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 5, 76, 87, 117, 118 e 128 della Costituzione;

Visto l'articolo 59, commi 51, 52 e 53 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 febbraio 1998;

Acquisito il parere delle commissioni riunite Bilancio e Finanze della Camera dei deputati;

Acquisito il parere della commissione Finanze del Senato della Repubblica;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri dell'interno e della sanità;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Prestazioni sociali agevolate

1. Fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti, il presente decreto individua, in via sperimentale, criteri unificati di valutazione della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni o servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche. Ai fini di tale sperimentazione le disposizioni del presente decreto si applicano alle prestazioni o servizi sociali e assistenziali, con esclusione della integrazione al minimo, della maggiorazione sociale delle pensioni, dell'assegno e della pensione sociale e di ogni altra prestazione previdenziale, nonché della pensione e assegno di invalidità civile e delle indennità di accompagnamento e assimilate.

2. Gli enti erogatori, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individuano, secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti, le condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni agevolate, con possibilità di prevedere criteri differenziati in base alle condizioni economiche e alla composizione della famiglia, secondo le modalità di cui all'articolo 3. Per particolari tipologie di prestazioni a scadenza infra-annuale, gli enti erogatori possono altresì differire, non oltre il 31 dicembre 1998, l'attuazione della disciplina. Restano fermi i criteri di individuazione delle condizioni economiche vigenti all'entrata in vigore del presente decreto, fino al termine della loro efficacia, ove previsto.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, il Ministro dell'interno, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono individuate le modalità attuative, anche con riferimento agli ambiti di applicazione, del presente decreto. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Art. 2.

Criteri per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente

1. La valutazione della situazione economica del richiedente è determinata con riferimento al nucleo familiare composto dal richiedente medesimo, dai soggetti con i quali convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF.

2. L'indicatore della situazione economica è definito dalla somma dei redditi, come indicato nella parte prima della tabella 1. Tale indicatore del reddito è combinato con l'indicatore della situazione economica patrimoniale nel limite massimo del venti per cento dei valori patrimoniali, come definiti nella parte seconda della tabella 1.

3. L'indicatore della situazione economica equivalente è calcolato come rapporto tra l'indicatore di cui al comma 2 e il parametro desunto dalla scala di equivalenza definita nella tabella 2.

Art. 3.

Integrazione dell'indicatore della situazione economica da parte degli enti erogatori

1. Gli enti erogatori, ai quali compete la fissazione dei requisiti per fruire di ciascuna prestazione, possono prevedere, ai sensi dell'articolo 59, comma 52, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, accanto all'indicatore della situazione economica, modalità integrative di valutazione, con particolare riguardo al concorso delle componenti patrimoniali mobiliari ed immobiliari.

2. Per particolari prestazioni gli enti erogatori possono, ai sensi dell'articolo 59, comma 52, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, assumere come unità di riferimento una composizione del nucleo familiare diversa da quella prevista dall'articolo 2, comma 1. In tal caso si applica il parametro appropriato della scala d'equivalenza di cui alla tabella 2.

3. Restano ferme le disposizioni vigenti che attribuiscono alle amministrazioni dello Stato e alle regioni la competenza a determinare criteri per l'uniformità di trattamento da parte di enti erogatori da esse vigilati o comunque finanziati.

Art. 4.

Dichiarazione sostitutiva del richiedente

1. Il richiedente la prestazione deve presentare una dichiarazione sostitutiva, a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente.

2. Il richiedente dichiara altresì di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, ai sensi del comma 8, possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine il codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare.

3. La dichiarazione di cui al comma 1 va presentata ai comuni o ai centri autorizzati di assistenza fiscale previsti dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413, o direttamente all'amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione.

4. I comuni, i centri di assistenza fiscale e le amministrazioni pubbliche ai quali è presentata la dichiarazione sostitutiva rilasciano un'attestazione provvisoria, riportante il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo della situazione economica.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro delle finanze e sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, sono emanate norme dirette a consentire alle amministrazioni pubbliche che erogano le prestazioni, nonché ai comuni ed ai centri autorizzati di assistenza fiscale, di rilasciare una certificazione, con validità temporalmente limitata, attestante la situazione economica dichiarata, valevole ai fini dell'accesso a tutte le prestazioni agevolate.

6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro delle finanze e sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, sono stabiliti i modelli-tipo e le caratteristiche informatiche della dichiarazione sostitutiva e dell'attestazione provvisoria.

7. Gli enti erogatori controllano, singolarmente o mediante un apposito servizio comune, la veridicità della situazione familiare dichiarata e confrontano i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle finanze. A tal fine possono stipulare convenzioni con il Ministero delle finanze. L'ente erogatore provvede ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati. Le amministrazioni possono richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità.

8. Nell'ambito della direttiva annuale impartita dal Ministro delle finanze per la programmazione dell'attività d'accertamento, una quota delle verifiche assegnate alla Guardia di finanza è riservata al controllo sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari di prestazioni, secondo criteri selettivi stabiliti dalla direttiva stessa.

Art. 5.

Rapporto sullo stato d'attuazione della normativa

1. La commissione tecnica per la spesa pubblica elabora annualmente un rapporto sullo stato d'attuazione e sugli effetti derivanti dall'applicazione dei criteri di valutazione della situazione economica disciplinati dal presente decreto. A tale fine le amministrazioni e gli enti erogatori e quelli responsabili delle attività di controllo delle dichiarazioni sostitutive dei richiedenti comunicano alla commissione le informazioni necessarie dirette ad accertare le modalità applicative, l'estensione e le caratteristiche dei beneficiari delle prestazioni e ogni altra informazione richiesta. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica trasmette il rapporto al Parlamento.

Art. 6.

Disposizioni integrative e correttive

1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

2. Il trattamento dei dati di cui al presente decreto è svolto nel rispetto delle disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e di quelle che saranno dettate ai sensi del comma 1, anche al fine di assicurare la perdurante efficacia del sistema dei controlli.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VISCO, *Ministro delle finanze*

TREU, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

CIAMPI, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

TURCO, *Ministro per la solidarietà sociale*

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

BINDI, *Ministro della sanità*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

TABELLA 1

CRITERI UNIFICATI DI VALUTAZIONE
DELLA SITUAZIONE REDDITUALE

Parte I.

La situazione economica dei soggetti appartenenti al nucleo definito dall'art. 2, comma 1, si ottiene sommando:

a) il reddito complessivo ai fini IRPEF quale risulta dall'ultima dichiarazione presentata o, in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali; per quanto riguarda la valutazione dei redditi agrari dovrà essere predisposta un'apposita circolare ministeriale;

b) il reddito delle attività finanziarie, determinato applicando il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare definito secondo i criteri di seguito elencati.

Dalla predetta somma si detraggono L. 2.500.000 qualora il nucleo familiare risieda in abitazioni in locazione. Tale importo è elevato a L. 3.500.000 qualora i membri del nucleo familiare non posseggano altri immobili adibiti ad uso abitativo o residenziale nel comune di residenza.

Parte II - DEFINIZIONE DEL PATRIMONIO.

a) Patrimonio immobiliare:

fabbricati e terreni edificabili ed agricoli intestati a persone fisiche diverse da imprese: il valore dell'imponibile definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d'imposta considerato.

Dalla somma dei valori così determinati si detrae l'ammontare del debito residuo al 31 dicembre dell'anno precedente per mutui contratti per l'acquisto di tali immobili.

b) Patrimonio mobiliare:

l'individuazione del patrimonio mobiliare è effettuata indicando in un unico ammontare complessivo l'entità più vicina tra quelle riportate negli appositi moduli predisposti dall'amministrazione. A tale fine la valutazione dell'intero patrimonio mobiliare è ottenuta sommando i valori mobiliari in senso stretto, le partecipazioni in società non quotate e gli altri cespiti patrimoniali individuali, secondo le modalità che saranno definite con successiva circolare del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Dalla somma dei valori del patrimonio immobiliare e mobiliare, determinati come sopra, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia riferita al patrimonio di tutto il nucleo familiare, pari a L. 50.000.000. Tale franchigia è elevata fino a L. 70.000.000 qualora il nucleo familiare risieda in un'abitazione di proprietà.

TABELLA 2

LA SCALA DI EQUIVALENZA

Numero dei componenti	Parametro
—	—
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente.

Maggiorazione di 0,2 in caso di assenza del coniuge e presenza di figli minori.

Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66%.

Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio, Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Il testo del comma 51 dell'art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), è il seguente:

«51. Il Governo è delegato ad emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti commissioni parlamentari e il Garante per la protezione dei dati personali, uno o più decreti legislativi per la definizione, con effetto dal 1° luglio 1998, di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei

soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate nei confronti di amministrazioni pubbliche, nonché di modalità per l'acquisizione delle informazioni e l'effettuazione dei controlli, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) determinazione, anche mediante procedura informatica predisposta a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della situazione economica del soggetto che richiede la prestazione agevolata in base alle condizioni reddituale e patrimoniale del soggetto stesso, dei soggetti con i quali convive e di quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF, con possibilità di differenziare i vari elementi reddituali e patrimoniali in ragione della loro entità e natura, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali di cui alle leggi 31 dicembre 1996, n. 675 e n. 676;

b) correlazione dei dati reddituali e patrimoniali con la composizione dell'unità familiare mediante scale di equivalenza;

c) obbligo per il richiedente la prestazione di fornire preventivamente le informazioni necessarie per la valutazione della situazione economica alla quale è subordinata l'erogazione della prestazione agevolata, nonché di altri dati e notizie rilevanti per i controlli;

d) possibilità per le amministrazioni pubbliche che erogano le prestazioni, nonché per i comuni e per i centri autorizzati di assistenza fiscale, di rilasciare, tramite collegamento telematico, compatibile con le specifiche tecniche della Rete unitaria delle pubbliche amministrazioni, con il sistema informativo del Ministero delle finanze, una certificazione, con validità temporalmente limitata, attestante la situazione economica dichiarata, valevole ai fini dell'accesso a tutte le prestazioni agevolate;

e) obbligo per le amministrazioni pubbliche erogatrici di provvedere a controlli, singolarmente o mediante un apposito servizio comune, sulla veridicità della situazione familiare dichiarata e confrontando i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni agevolate con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle finanze ai fini dei successivi controlli da parte delle stesse pubbliche amministrazioni;

f) inclusione nei programmi annuali di controllo fiscale della Guardia di finanza dei soggetti beneficiari di prestazioni agevolate individuati sulla base di appositi criteri selettivi, prevedendo anche l'effettuazione di indagini bancarie e presso gli intermediari finanziari».

Note alle premesse:

— Il testo degli articoli 5, 76, 87, 117, 118 e 128 della Costituzione, è il seguente:

«Art. 5. — La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento».

«Art. 76. — L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di princìpi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti».

«Art. 87. — Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica».

«Art. 117. — La regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, semprechè le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre regioni:

ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione;

circoscrizioni comunali;

polizia locale urbana e rurale;

fiere e mercati;

beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera;

istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica;

musei e biblioteche di enti locali;

urbanistica;

turismo ed industria alberghiera;

tramvie e linee automobilistiche d'interesse regionale;

viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;

navigazione e porti lacuali;

acque minerali e termali;

cave e torbiere;

caccia;

pesca nelle acque interne;

agricoltura e foreste;

artigianato;

altre materie indicate da leggi costituzionali.

Le leggi della Repubblica possono demandare alla regione il potere di emanare norme per la loro attuazione».

«Art. 118. — Spettano alla regione le funzioni amministrative per le materie elencate nel precedente articolo, salvo quelle di interesse esclusivamente locale, che possono essere attribuite dalle leggi della Repubblica alle province, ai comuni o ad altri enti locali.

Lo Stato può con legge delegare alla regione l'esercizio di altre funzioni amministrative.

La regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle province, ai comuni o ad altri enti locali, o valendosi dei loro uffici».

«Art. 128. — Le province e i comuni sono enti autonomi nell'ambito dei princìpi fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni».

— Per il testo del comma 51 dell'art. 59 della citata legge n. 449 del 1997 si veda la nota al titolo.

— Il testo dei commi 52 e 53 dell'art. 59 della citata legge n. 449 del 1997, è il seguente:

«52. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 51, gli enti erogatori individuano, secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti, le condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni assistenziali, sanitarie e sociali agevolate, con possibilità di prevedere criteri differenziati in base alle condizioni economiche e alla composizione della famiglia. Per le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici previdenziali si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ove non diversamente disposto con norme di legge e salvo quanto previsto dal comma 50. La Commissione tecnica per la spesa pubblica elabora

annualmente un rapporto sullo stato di attuazione e sugli effetti derivanti dalle norme di cui al presente comma. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede a trasmettere tale rapporto al Parlamento. Le condizioni economiche richieste possono essere, con le stesse modalità, modificate annualmente, entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello in cui le modifiche hanno effetto.

«53. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo previsto dal comma 51, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative e correttive».

Nota all'art. 1:

— Il testo del comma 50 dell'art. 59 della citata legge n. 449 del 1997, è il seguente:

«50. Al fine di assicurare una maggiore equità del sistema della partecipazione alla spesa sanitaria e delle relative esenzioni, nonché di evitare l'utilizzazione impropria dei diversi regimi di erogazione delle prestazioni sanitarie, il Governo è delegato ad emanare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, nonché il Garante per la protezione dei dati personali uno o più decreti legislativi di riordino, con decorrenza 1° maggio 1998, della partecipazione alla spesa e delle esenzioni, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) il Servizio sanitario nazionale garantisce la tutela della salute e l'accesso ai servizi alla totalità dei cittadini senza distinzioni individuali o sociali;

b) nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza, efficaci, appropriati e uniformi, posti a carico del Fondo sanitario nazionale, sono individuate, anche in rapporto a linee guida e percorsi diagnostico-terapeutici, le prestazioni la cui fruizione è subordinata al pagamento diretto, da parte dell'utente, di una quota limitata di spesa;

c) sono escluse dalla partecipazione alla spesa le prestazioni rientranti in programmi, anche regionali, di prevenzione e diagnosi precoce, le prestazioni di medicina generale e di pediatria di libera scelta, i trattamenti erogati in regime di ricovero ordinario, nonché le prestazioni di cui alla lettera *f)*;

d) l'esenzione dei cittadini dalla partecipazione alla spesa è stabilita in relazione alla sostenibilità della stessa da parte dell'utente, tenuto conto delle condizioni economiche, del nucleo familiare, dell'età dell'assistito e del bisogno di prestazioni sanitarie legate a particolari patologie;

e) la condizione economica che dà diritto all'esenzione è definita con riferimento al nucleo familiare, tenuto conto di elementi di reddito e di patrimonio determinati in base ai criteri stabiliti dai decreti legislativi previsti dal comma 51 del presente articolo, in relazione alla composizione qualitativa e quantitativa della famiglia, prescindendo dalla posizione del capo famiglia rispetto al lavoro e superando la discriminazione fra persone in cerca di prima occupazione e disoccupati; è prevista l'adozione di fattori correttivi volti a favorire l'autonomia dell'anziano convivente e a rafforzare la tutela dei nuclei che comprendono al loro interno individui con elevati bisogni di assistenza;

f) l'esenzione per patologie prevede la revisione delle forme morbose che danno diritto all'esenzione delle correlate prestazioni di assistenza sanitaria, farmaceutica e specialistica, ivi comprese quelle di alta specializzazione, in particolare quando trattasi di condizioni croniche e/o invalidanti; specifiche forme di tutela sono garantite alle patologie rare e ai farmaci orfani. All'attuazione delle disposizioni del decreto legislativo si provvede con regolamento del Ministro della sanità ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

g) la partecipazione alla spesa, in quanto rapportata al costo delle prestazioni erogate, è definita anche in relazione alla revisione dei sistemi tariffari di remunerazione dei soggetti erogatori pubblici e privati;

h) la revisione della partecipazione alla spesa e del regime delle esenzioni è effettuata senza maggiori oneri complessivi a carico degli assistiti, garantendo comunque un risparmio non inferiore a lire 10 miliardi annui;

i) è promossa la responsabilità finanziaria delle regioni, delle province autonome e delle aziende sanitarie nella gestione del sistema di partecipazione alla spesa e del regime delle esenzioni, anche prevedendo l'impiego generalizzato, nell'ambito di progetti concordati con le regioni e le province autonome, di una tessera sanitaria, valida sull'intero territorio nazionale e utilizzabile nell'ambito della Rete unitaria delle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 307, convertito dalla legge 30 luglio 1996, n. 400, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali di cui alle leggi 31 dicembre 1996, n. 675 e n. 676, e nel rispetto degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione;

l) è assicurata, anche con la previsione di uno o più regolamenti emanati a norma dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la semplificazione delle procedure di prescrizione e pagamento della partecipazione, nonché di riconoscimento e verifica delle esenzioni, anche attraverso l'utilizzazione della tessera sanitaria di cui alla lettera *i)*».

Nota all'art. 3:

— Per il testo del comma 52 dell'art. 59 della citata legge n. 449 del 1997, si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 4:

— La legge 4 gennaio 1968, n. 15, reca: «Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme».

— La legge 30 dicembre 1991, n. 413, reca: «Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale».

Note all'art. 6:

— Per il testo del comma 51 dell'art. 59 della citata legge n. 449 del 1997, si veda la nota al titolo.

— La legge 31 dicembre 1996, n. 675, reca: «Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali».

Nota alla tabella 2:

— Il testo del comma 3 dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), è il seguente:

«3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'eta, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente e, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità».

98G0160

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 1° aprile 1998.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento di taluni uffici finanziari.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA SICILIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Viste le note con le quali i sottoelencati uffici finanziari hanno comunicato il mancato funzionamento degli uffici stessi nei giorni a fianco indicati per disinfestazione dei locali, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento:

ufficio distrettuale delle imposte dirette di Canicattì e ufficio del registro di Canicattì nel giorno 27 marzo 1998;

sezione staccata di Messina della direzione regionale delle entrate per la Sicilia nel giorno 28 marzo 1998;

Visto l'art. 1 del decreto in data 10 ottobre 1997, prot. 1/7998/UDG, del direttore generale del Dipartimento delle entrate che delega i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del predetto Dipartimento, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Decreta:

Il mancato funzionamento degli uffici finanziari sottoindicati è accertato come segue:

ufficio distrettuale delle imposte dirette di Canicattì e ufficio del registro di Canicattì nel giorno 27 marzo 1998;

sezione staccata di Messina della direzione regionale delle entrate per la Sicilia nel giorno 28 marzo 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 1° aprile 1998

Il direttore regionale: IGNIZIO

98A3218

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 20 febbraio 1998.

Rettifica del decreto ministeriale in data 14 giugno 1997 istitutivo dell'albo provvisorio dei segretari comunali e provinciali in servizio.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale, n. 113 del 17 maggio 1997, concernente: «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo», nella quale, all'art. 17, commi 67 e 86, sono dettati i principale generali della riforma della carriera e delle funzioni dei segretari comunali e provinciali;

Visto, in particolare, l'art. 17, comma 81 della citata legge n. 127/1997, che prevede, in sede di prima attuazione, l'istituzione a cura del Ministro dell'interno dell'albo provvisorio, al quale sono iscritti in via transitoria i segretari comunali e provinciali;

Visto il decreto ministeriale datato 14 giugno 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 176 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale, n. 208 del 6 settembre 1997, di istituzione dell'albo provvisorio dei segretari comunali e provinciali in servizio alla data del 18 maggio 1997;

Ritenuto di dover procedere d'ufficio alla correzione degli errori materiali nello stesso rilevati;

Decreta:

Il decreto ministeriale 14 giugno 1997, istitutivo dell'albo provvisorio dei segretari comunali e provinciali in servizio alla data del 18 maggio 1997 è parzialmente rettificato con riferimento ai nominativi di cui all'allegato elenco.

Il direttore generale dell'amministrazione civile è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 1998

Il Ministro: NAPOLITANO

ALBO NAZIONALE S C P

Cognome	Nome	Qualifica	Decor. Qualif.	Data imm. in ruolo	Tipo sede	Sede	Prov	Sede di reggenza o supplenza	Prov_	NOTE
FLORENZANO	MARIO DOMENICO	sgp 1/a	16/04/97	01/07/91	PR	SASSARI	SS			
GENTILE	STANISLAO	sgc 1/b	06/01/87	10/01/72	CO	OSTUNI	BR	MASSAFRA	TA	
LOMBARDI	GIUSEPPE	sgc 1/b	03/02/94	01/04/74	CO	SELVAZZANO DENTRO	PD			
PALMA	ANTONINO	sgc 1/b	01/11/89	01/09/64	CO	DESENZANO DEL GARDA	BS			
PERNICE	GIUSEPPE	sgc 1/b	11/07/96	01/07/75	CO	CORTONA	AR			
AGNELLO	MARIA	sg II	01/03/93	01/04/74	CO	DARFO BOARIO TERME	BS			
BALDANZINI	ANTONIO	sg II	21/11/95	01/01/75	CO	POMARANCE	PI			
CAPPAI	ALDO	sg II	11/03/96	01/04/78	CO	GUSPINI	CA			
CARBONE	GIUSEPPE	sg II	10/07/89	25/07/77	CO	FERENTINO	FR			
CRAMAROSSA	GIUSEPPE	sg II	01/03/93	01/07/75	CO	GAVORRANO	GR	MARINO	RM	
de CASTRO	OSVALDO	sg II	01/03/93	20/02/73	CO	CERVIGNANO DEL FRIULI	UD			
(FRASCA	ELIANA	sg II	01/04/93	10/06/81	CO	LENO COLLOCAMENTO FUORI RUOLO M I	BS	COMM NE FINANZA LOCALE)		DELETA
GRASSI	ANGELO	sg II	31/03/93	01/07/75	CO	LONATO	BS			
PACE	ROBERTO	sg II	01/03/89	15/11/78	CV	GUSSAGO / BRIONE	BS			
RICCIARDI	CRISTINA	sg II	20/09/93	01/06/82	CO	MONTERIGGIONI	SI			
ALBINO	MARIA	scc	27/09/85	26/09/83	CV	PALAZZOLO VERCELLESE/FONTANETTO PO	VC			
ALFEI	ANGELA MARIA	scc	10/06/83	10/06/81	CO	COLLAZZONE	PG			
ARUTA	ANTONIETTA	scc	01/03/93	01/03/91	CO	PESCOSOLIDO	FR			
AVVENTURA	ADRIANA	scc	08/11/95	15/04/91	CO	SPILINGA	VV			
BAFARO	ANNA SANTINA	scc	19/02/96	19/08/91	CO	ROSE	CS			
BAGNATO	FRANCESCA	scc	19/04/96	19/08/91	CO	FONTANELICE	BO			
BENTLEY	GIUSEPPE	scc	01/07/70	20/07/64	CO	COCCAGLIO	BS			

ALBO NAZIONALE S C P

BERNARDINI	GRAZIELLA	scc	01/02/91	01/02/89	CV	VALLE SAN NICOLAO/VALLANZENGO	BI		
BLATTI	GIOVANNI	scc	01/12/86	02/06/82	CO	COLLEPARDO	FR		
BRANCATI	GIANPAOLO	scc	18/01/90	18/01/88	CO	TREQUANDA	SI	SAN QUIRICO D'ORCIA	SI
BRUCCULERI	GREGORIO	scc	01/07/70	10/09/67	CO	GROTTE	AG	IPPOLO GIANCAXIO	AG
BUSSOTTI	ENRICO	scc	01/01/83	01/08/79	CO	NUMANA	AN		
CAMMARANO	FRANCESCO	scc	01/03/93	01/03/91	CO	BENNA	BI	PONDERANO	BI
CAMPAGNA	NUNZIATA	scc	24/08/93	01/03/91	CV	CAGLIO7 REZZAGO	CO		
CAMPOLONGO	ANGIOLINA ANNA	scc	02/11/88	02/05/84	CO	BELSITO	CS		
CARCURO	ANTONIO	scc	01/07/88	02/05/84	CO	MOZZATE	CO		
CARENZO	ROBERTO	scc	01/03/93	01/03/91	CV	VERRONE/ZUBIENA	BI		
CARLINO	CARMEN	scc	01/03/93	01/03/91	CV	ROPPOLO/ZIMONE	BI		
CASTELLI	GREGORIO	scc	11/12/85	10/08/81	CO	LURATE CACCIVIO	CO		
CATINO	ANNA MARIA	scc	01/04/93	01/03/91	CO	COLLI SUL VELINO	RI	POGGIO MOIANO	
CHIARENZA	VINCENZO	scc	16/12/85	16/12/80	CO	CASTROFILIPPO	AG		
CIBI	CASIMIRO	scc	25/07/79	25/07/77	CO	S DORLIGO DELLA VALLE	TS	DUINO/AURISINA SGONICO	TS
CICALESE	DORA	scc	01/10/82	01/04/78	CO	CASTEGNATO	BS		
COLLETTO	ANTONELLA	scc	03/03/84	10/08/81	CO	S GIORGIO IN BOSCO			
COTUGNO	MARIA C	scc	01/09/94	01/03/90	CO	CASTELVETRE VAL FORTORE	BN		
CURCIO	MICHELE	scc	16/10/95	15/04/91	CV	LANZO D'INTELVI / RAMPONIO VERNA	CO		
DAMIANO	GAETANO	scc	01/08/93	01/02/89	CO	REINO	BN	PESCO SANNITA	
DE FILIPPIS	BRUNO	scc	01/09/94	01/03/90	CO	RIARDO	CE		
DE LUCA	LEONILDA	scc	19/02/96	18/08/91	CO	STRANGOLAGALLI	FR		
DE PAOLI	MARIA	scc	18/01/90	18/01/88	CO	VAJONT	PN		
DECENTI	BRUNO	scc	29/06/94	20/05/92	CO	CITERNA	PG		

ALBO NAZIONALE S C P

DEL MONACO	PIERO	scc	01/10/82	01/04/78	CO	MIGLIARINO	FE		
DI FRANGIA	ANNITA	scc	01/04/79	01/07/75	CO	CARPINONE	IS		
DI GENNARO	ALBERICO	scc	28/09/85	28/09/83	CO	MALTIGNANO	AP		
DROGHETTI	ADRIANO	scc	01/07/70	01/08/64	CO	MILLESIMO	SV	BOISSANO/TOIRANO	SV
FAVA	GIORGIO	scc	01/05/75	20/02/73	CO	TOMBOLO	PD		
FEDELI	STEFANO	scc	01/10/97	01/04/93	CV	CROCEFIESCHI/ROVEGNO	GE		
FONTANELLA	FRANCO	scc	01/03/93	01/03/91	CV	BIOGLIO/PIATTO	BI		
GAGLIARDO	VINCENZO	scc	02/11/88	02/05/84	CO	CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA	LO		
GALASSINI	PIETRO	scc	01/07/70	01/10/67	CO	PIEVE A NIEVOLE	PT		
GALLI	PIETRO MARIO	scc	27/05/83	01/08/79	CV	TREMEZZO / GRIANTE	CO		
GAROFALO	CARMELO	scc	01/05/84	10/06/81	CO	AZZANO SAN PAOLO	BG		
GAROGLIO	ROBERTO	scc	01/03/93	01/03/91	CV	VALDENGO/POLLONE	BI	PETTINENGO/CAMANDONA/CALLABBIAN	BI
GENOVA	CARMEN	scc	01/03/93	01/03/91	CO	ISOLA DEL CANTONE	GE		
GUGLIELMI	ANNA MARIA	scc	01/09/94	01/03/90	CO	POGGIO IMPERIALE	FG	MONTEMESOLA	TA
HIRSCH	BRUNO	scc	25/07/79	25/07/77	CV	CAPPELLA MAGGIORE (CL.3) TARZO (CL.3)	TV		
L'ALA	BERNARDA	scc	02/07/87	01/07/85	CV	CASTIGLIONE INTELVI / CASASCO D' INTELVI	CO		
LA PEPA	DOMENICA	scc	01/08/92	01/12/86	CV	CASSANO SPINOLA/GAVAZZANA	AL		
LECCADITO	GIUSEPPE	scc	01/02/84	01/08/79	CO	FRANCAVILLA MARITTIMA	CS		
LOMBARDO	MARIA RITA	scc	01/05/75	10/01/71	CO	NORMA	LT		
LUCCA	MAURIZIO	scc	01/12/96	01/04/93	CO	GRANZE /SANT'ELENA	PD		
LUCCHESE	RICCARDO	scc	02/08/81	01/08/79	CV	SAN FERMO DELLA BATTAGLIA / PARE'	CO		
MAIORANA	ROSALIA	scc	25/07/79	25/07/77	CO	COLLI DEL TRONTO	AP		
MACARI	AMEDEO	scc	25/07/79	25/07/77	CO	ALVITO	FR		
MARASCIA	ANTONINA	scc	27/01/92	01/08/89	CO	ALCARA LI FUSI	ME		

ALBO NAZIONALE S C P

MARCONI	MARIO	scc	01/01/72	10/09/69	CO	GUALDO CATTANEO	PG	GIANO DELL UMBRIA	PG
MARTINO	MARIO	scc	01/08/84	01/08/82	CV	CALTIGNAGA/BRIONA	NO		
MELAIA	ATTILIA	scc	01/04/88	02/05/84	CO	SARMEDE	TV		
MUSICO'	GIUSEPPE	scc	15/12/95	15/06/91	CO	SAN GREGORIO MATESE	CE		
NASCI	PIERA	scc	10/03/95	10/09/90	CO	CASTEL DI CASIO	BO		
NESSI	MASSIMO	scc	05/06/93	01/03/91	CV	GRANDOLA ED UNITI / BENE LARIO	CO		
PACCANARO	AUGUSTO	scc	08/04/89	01/07/85	CO	ROANA	VI		
PAOLILLO	VALERIA	scc	25/11/95	01/03/90	CV	SAN BENEDETTO IN PERILLIS/COLLEPIETRO	AQ		
PARAVATI	MARIA	scc	16/10/95	15/04/91	CV	VALSOLDA / PLESIO	CO	TORNIMPARTE	AQ
PATERNO'	ALFREDO	scc	01/07/70	25/11/83	CO	ACATE	RG		
PELLEGRINO	VINCENZO	scc	09/08/79	25/07/77	CV	AGNA/TERRASSA PADOVANA	PD		
PENSA	PIETRO	scc	01/07/70	25/06/59	CO	CARAGLIO	CN	BUSCA	CN
PERARO	PAOLA	scc	31/01/95	31/07/90	CO	CARTURA	PD		
PISCITELLI	MARIA GABRIELLA	scc	02/11/88	02/05/84	CO	MARANO MARCHESATO	CS		
POLI	CLAUDIO	scc	26/05/95	26/11/90	CO	GRIZZANA MORANDI	BO		
PUTIGNANO	ANTONIO	scc	01/03/93	01/03/91	CV	RONCO BIELLESE/ZUMAGLIA/DONATO	BI		
RICCI	GIUSEPPE	scc	01/07/70	20/03/82	CO	SERRAVALLE PISTOIESE	PT		
RIVEZZI	MARIA GRAZIA	scc	02/11/88	02/05/84	CO	GIZZERIA	CZ		
ROMANO	PATRIZIA	scc	10/12/85	10/06/81	CO	SAN GIORGIO DI MANTOVA	MN		
ROSASPINA	BRUNO	scc	01/03/93	01/03/91	CO	SAN VINCENZO LA COSTA	CS		
SALEMI	VITTORIO	scc	10/03/73	10/09/69	CV	POMPEIANA/TERZORIO	IM	PIETRABRUNA	IM
SALERNO	GIUSEPPE	scc	01/09/92	01/09/90	CO	GIARRATANA	RG		
SANNA	ARCANGELO	scc	25/07/79	25/07/77	CO	OLIENA	NU		
SANTAGATI	GIUSEPPINA	scc	11/05/75	10/02/72	CV	NEIRONE/COREGLIA LIGURE	GE		

ALBO NAZIONALE S C P

SARDONE	LUIGI	scc	20/07/86	02/05/84	CV	BARBARANO VICENTINO / MOSSANO	VI		
SCIME'	ANGELO	scc	02/03/93	01/03/91	CO	BLERA	VT		
SINANTE COLUCCI	GIACINTA	scc	02/03/93	01/03/91	CO	GARAGUSO	MT		
SPADAFORA	ADRIANA	scc	01/03/93	10/08/91	CO	SCIGLIANO	CS		
SVARA	WALTER	scc	15/12/85	15/12/83	CV	CONV SGONICO MONRUPINO	TS		
TAVORMINA	VINCENZO	scc	29/06/76	15/10/75	CO	VILLA DEL CONTE	PD		
TODARO	GIOVANNI	scc	28/09/85	28/09/83	CV	PONTE LAMBRO / CASTELMARTE	CO		
TURTULICI	NUNZIO	scc	28/07/79	25/07/77	CV	VILLAR PEROSA/PORTE	TO		
URICCHIO	GRAZIA	scc	04/02/94	01/03/91	CO	S. GIORGIO LUCANO	MT		
VILLA	CAROLINA	scc	01/09/91	01/09/89	CV	CERRIONE/MAGNANO	BI		
VIOLANTE FALZACAPPA	GIAN LUCA	scc	28/10/83	01/08/79	CO	CORINALDO	AN	CAMERANO	AN
ZAMBITO	SALVATORE	scc	05/06/76	20/02/73	CV	TOLLEGNO/TAVIGLIANO	BI		
ZANIBONI	ENNIO	scc	01/02/91	01/02/89	CV	AZZANELLO/CASTELVISCONTI	CR	TICENGO	CR
ZARBO	GIOVANNI	scc	02/03/92	01/03/90	CV	LENNO / MEZZEGRA	CO		
ZAVAGLI	MASSIMO	scc	07/09/93	01/03/91	CV	MASSAZZA/VILLANOVA BIELLESE	BI		
AGRELLO	ANGELA MARIA	sc	01/04/93	01/04/93	CO	BRINDISI DI MONTAGNA	PZ		
ALLOCCA	PASQUALE	sc	01/02/89	01/02/89	CO	MARZANO DI NOLA	AV		
AMORIELLO	ANNA	sc	01/04/93	01/04/93	CO	SAVIGNONE	GE		
CANTAGALLI	PAOLO	sc	16/05/94	16/05/94	CO	CASOLA VALSENIO	RA		
CARBONE	SERGIO	sc	01/09/89	01/09/89	CO	CASSANO IRPINO	AV		
CARBONETTI	CRISTINA	sc	15/02/94	15/02/94	CO	LUGNANO IN TEVERINA	TR		
CAVELLI	CLAUDIO	sc	01/03/91	01/03/91	CO	CASTELLETTO D'ERRO	AL	PONZONE/CAVATORE	AL
CAZZATO	MATILDE	sc	30/12/96	30/12/96	CO	GUARDIA PERTICARA	PZ		
CIMMAROTTA	GIUSEPPE	sc	20/03/97	20/03/97	CO	PESSINETTO	TO		

ALBO NAZIONALE S C P

CONTI	CLAUDIA	sc	20/03/97	20/03/97	CO	ATTIMIS	UD		
COPPOLA	PAOLO	sc	30/12/96	30/12/96	CO	REZZOAGLIO	GE		
D'ARIENZO	ANNA	sc	01/04/93	01/04/93	CO	PLATACI	CS		
DATTOLI	DANIELA	sc	30/12/96	30/12/96	CO	VALLE CASTELLANA	TE	ISCHITELLA	FG
DE GENNARO	SIMONETTA	sc	16/05/94	16/05/94	CO	ROCCAMANDOLFI	IS	CASTELLO DI CISTERNA	NA
FORTUNA	ANTONINO MARIA	sc	18/02/95	16/05/94	CO	ABETONE	PT	PORTOPALO DI CAPO PASSERO	SR
GRECO	DOMENICA TERESA ILIANA	sc	01/04/93	01/04/93	CO	CASTELLI	TE		
LODDONI	MONICA FRANCESCA VITTORIA	sc	15/02/94	15/02/94			RM	EX RUOLO PROVINCIALE	
MERRA	ANTONELLA	sc	01/04/93	01/04/93	CV	VIGNALE MONFERRATO/FUBINE	AL		
MONTANARI	MICHELE	sc	17/05/93	17/05/93	CO	OTRICOLI	TR		
NOBILE	ROBERTO	sc	24/07/95	24/07/95	CO	MELARA	RO		
PERSICO	MANUELA	sc	20/03/97	20/03/97	CO	STAZZONA	CO		
RICCIARDI	ALFREDO	sc	20/03/97	20/03/97	CV	SAN NAZZARO VAL CAVARGNA / CAVARGNA	CO		
SALVATI	ETTORE	sc	15/02/94	15/02/94	CO	SGURGOLA	FR		
SERGI	MARIA ROSARIA	sc	15/02/94	15/02/94	CV	SENIGA / FIESSE	BS		
STRIANO	ANIELLO	sc	15/03/95	15/03/95	CO	SAN ROMANO IN GARFAGNANA	LU		
TARABELLA	MICHELA	sc	01/04/93	01/04/93	CO	PODENZANA	MS		
VECA	NELLA	sc	02/11/93	02/11/93	CO	VALSTRONA	VB	LOREGLIA	VB
VIOLANTE	PIERLUIGI	sc	24/07/95	24/07/95	CO	SAN CHIRICO RAPARO	PZ		
VOLPE D'AURIA	MARIA LUISA	sc	02/09/96	02/09/96	CV	CASTELVECCHIO CALVISIO/CARAPELLE CALVISIO	AQ	CAMPOLATTARO	BN

98A3171

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 30 marzo 1998.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI CASERTA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative edilizie appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dai precitati art. 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Vista la circolare n. 33/96 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione;

Decreta:

Le società cooperative edilizie sottoelencate sono sciolte in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18:

1) società cooperativa edilizia «Il Tiglio», con sede in Caserta costituita per rogito Funiciello in data 22 novembre 1984, repertorio n. 31728, registro società n. 3815/85, B.U.S.C. n. 3111;

2) società cooperativa edilizia «Rosalba», con sede in S. Maria C.V. costituita per rogito Ronza in data 9 febbraio 1970, repertorio n. 16493, registro società n. 29/72, B.U.S.C. n. 1128;

3) società cooperativa edilizia «Orchidea», con sede in S. Maria C.V. costituita per rogito de Donato in data 19 novembre 1992, repertorio n. 8977, registro società n. 13806, B.U.S.C. n. 4435;

4) società cooperativa edilizia «La Primavera», con sede in Caserta costituita per rogito Girfatti in data 29 novembre 1978, repertorio n. 66125, registro società n. 82/79, B.U.S.C. n. 2052;

5) società cooperativa edilizia «Venere», con sede in S. Maria C.V. costituita per rogito Palumbo in data 8 novembre 1979, repertorio n. 19175, registro società n. 436/79, B.U.S.C. n. 2198;

6) società cooperativa edilizia «L'Oasi», con sede in Capua costituita per rogito Marzano in data 21 giugno 1991, repertorio n. 12898, registro società numero 12067/91, B.U.S.C. n. 4236.

Caserta, 30 marzo 1998

Il dirigente: AGOSTA

98A3153

DECRETO 3 aprile 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Ca' Nova», in Verona.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VERONA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato articolo 2544 del codice civile;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative, di cui all'art. 20 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, del 24 luglio 1997;

Richiesto parere dal Ministero dell'industria, del commercio e artigianato con nota n. 33845 del 21 novembre 1996;

Visto il decreto ministeriale n. 227 del 12 gennaio 1995 contenente il «Regolamento di attuazione degli articoli 2, 4 e 10, della legge 7 agosto 1990 n. 241»;

Decreta:

La seguente cooperativa è sciolta ai sensi dell'articolo 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Ca' Nova» con sede in Grezzana, costituita per rogito notaio dott. Giuseppe Giordano in data 11 marzo 1961, repertorio n. 14683, registro società n. 4516 tribunale di Verona, B.U.S.C. n. 529/69700.

Copia del presente provvedimento è inviata:

al legale rappresentante della società cooperativa;

al presidente del collegio sindacale;

al tribunale di Verona;

alla prefettura di Verona;

all'ufficio del registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di Verona;

all'ufficio delle imposte dirette;

al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti.

Verona, 3 aprile 1998

Il dirigente: PISA

98A3155

DECRETO 6 aprile 1998.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CHIETI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata ai competenti uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dalle citate norme;

Acquisiti il parere, favorevole, della commissione centrale per le cooperative, così come previsto dal suddetto decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Decreta:

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte dalla data del presente decreto, senza nomina di liquidatore, perdendo di conseguenza la personalità giuridica:

1) società cooperativa «Solservizi» S.r.l., con sede in Lanciano costituita per rogito notar Russo Antonietta in data 22 febbraio 1985, registro società n. 1893 presso il tribunale di Lanciano, B.U.S.C. n. 1049/213486;

2) società cooperativa «Francavilla Futura» S.r.l., con sede in Francavilla al Mare costituita per rogito Rozzi Pasquale in data 4 maggio 1990, registro società n. 5191 presso il tribunale di Chieti, B.U.S.C. n. 1372/249251.

Chieti, 6 aprile 1998

Il dirigente: COLACI

98A3157

DECRETO 7 aprile 1998.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FERRARA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Atteso che l'autorità governativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'articolo 1 e seguenti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Tenuto conto del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore delle società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Valutata l'inattività permanente da diversi anni e la mancanza di attività patrimoniali delle società cooperative appresso indidate;

Considerato la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il parere favorevole della commissione centrale espresso all'unanimità nella riunione del 4 febbraio 1998;

Decreta:

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte senza nomina di commissario liquidatore in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile, primo comma, e della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) società cooperativa «Proletari muratori», con sede in Argenta, costituita per rogito notaio dott. Luigi Risso in data 17 agosto 1945, repertorio n. 5669/2810, registro società n. 164 di Ferrara;

2) società cooperativa «Produzione e lavoro di Poggiorenatico», con sede in Poggiorenatico, costituita per rogito notaio dott. Augusto Guirini in data 5 giugno 1945, repertorio n. 8080/5493, registro società n. 42 di Ferrara.

Ferrara, 7 aprile 1998

Il direttore: DE ROGATIS

98A3158

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 18 dicembre 1997.

Aggiornamento e proroga dei termini del contratto di programma tra il Ministero del bilancio e della programmazione economica e la A.C.M. - Auto componentistica Mezzogiorno S.c.r.l. (Deliberazione n. 260/97).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488;

Visto, in particolare, l'art. 1, terzo comma, della legge sopra richiamata, il quale stabilisce che agli interventi agevolativi ivi specificamente indicati si applicano le disposizioni della legge 1° marzo 1986, n. 64;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n 283, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme sulla riorganizzazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto l'art. 7, comma 1, della legge 3 aprile 1997, n. 94;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430;

Vista la deliberazione del CIPI del 16 luglio 1986, contenente le direttive per la concessione delle agevolazioni finanziarie a favore delle attività produttive localizzate nei territori meridionali ai sensi della legge 1° marzo 1986, n. 64, richiamata dall'art. 1, terzo comma, della succitata legge n. 488/1992;

Vista la propria deliberazione del 20 dicembre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1995, con la quale è stato approvato il contratto di programma tra il Ministero del bilancio e della programmazione economica e la A.C.M. - Auto componentistica Mezzogiorno S.c.r.l., poi sottoscritto in data 27 giugno 1995;

Vista la nota prot. n. 4/5925/97 dell'11 dicembre 1997 con la quale il Servizio per la contrattazione programmata ha sottoposto a questo Comitato la proposta di aggiornamento del summenzionato contratto di programma e di proroga dei termini di ultimazione del medesimo;

Considerato che la dinamica della domanda del settore autoveicolistico ha indotto le aziende consorziate a rivedere i piani tecnologici di spesa adottando modifiche atte a potenziare l'innovazione tecnologica di processo e di prodotto quali fattori di miglioramento della competitività, con la conseguente esigenza di un differimento dei termini originariamente previsti per la ultimazione del programma, che presenta nel complesso un elevato grado di realizzazione;

Ritenuto di dover concedere la proroga al 31 dicembre 1997 del termine suddetto;

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. È approvato l'aggiornamento del contratto di programma di cui alle premesse che comporta, nella sua nuova articolazione, investimenti per 539.940 milioni di lire, oltre a 38.774 milioni per scorte, con un onere a carico dello Stato di 300.349 milioni di lire.

2. Rispetto al contratto originario, approvato con deliberazione del 20 dicembre 1994 citata in premessa, l'ammontare degli investimenti passa da 525.854 milioni di lire, oltre a 33.242 milioni per scorte, a 539.940 milioni di lire, oltre a 38.774 milioni per scorte, e l'onere per lo Stato passa da 309.411 a 300.349 milioni di lire. Le economie venutesi a determinare, pari a 9.062 milioni di lire, vengono acquisite alle disponibilità del Servizio per la contrattazione programmata per il finanziamento di nuovi contratti di programma.

3. Il piano progettuale così aggiornato comporta un'occupazione complessiva di 3.780 unità lavorative, di cui 2.241 di nuova assunzione.

4. Il termine di completamento del piano progettuale è fissato al 31 dicembre 1997.

5. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvederà all'attuazione della presente deliberazione.

Roma, 18 dicembre 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 9 marzo 1998
Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 338

98A3091

DELIBERAZIONE 18 dicembre 1997.

Aggiornamento e proroga dei termini del contratto di impresa tra il Ministero del bilancio e della programmazione economica e la Compla.Sint S.p.a. (Deliberazione n. 261/97).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488;

Visto, in particolare, l'art. 1, terzo comma, della legge sopra richiamata, il quale stabilisce che agli interventi agevolativi ivi specificamente indicati si applicano le disposizioni della legge 1° marzo 1986, n. 64;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 283, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme sulla riorganizzazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto l'art. 7, comma 1, della legge 3 aprile 1997, n. 94;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430;

Vista la deliberazione del CIPI del 16 luglio 1986, contenente le direttive per la concessione delle agevolazioni finanziarie a favore delle attività produttive localizzate nei territori meridionali ai sensi della legge 1° marzo 1986, n. 64, richiamata dall'art. 1, terzo comma, della succitata legge n. 488/1992;

Vista la propria deliberazione del 20 dicembre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 16 giugno 1995, con la quale è stato approvato il contratto di impresa tra il Ministero del bilancio e della programmazione economica e la Compla.Sint S.p.a., poi sottoscritto in data 27 giugno 1995;

Vista la nota prot. n. 4/5925/97 dell'11 dicembre 1997 con la quale il Servizio per la contrattazione programmata ha sottoposto a questo Comitato la proposta di aggiornamento del summenzionato contratto di impresa e di proroga dei termini di ultimazione del medesimo;

Considerato che nel corso della realizzazione del programma è emersa la necessità di alcune variazioni determinate da innovazioni tecnologiche nel frattempo intervenute, con la conseguente esigenza di un differimento dei termini originariamente previsti per la ultimazione del programma, che presenta nel complesso un elevato grado di realizzazione;

Ritenuta la necessità di concedere la proroga al 31 dicembre 1997 del termine per il completamento dell'impianto industriale del centro di ricerca e al 31 dicembre 1998 del termine per l'ultimazione del progetto di ricerca;

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. È approvato l'aggiornamento del contratto di impresa di cui alle premesse che comporta, nella sua nuova articolazione, investimenti per 99.258,2 milioni di lire con un onere a carico dello Stato di 47,850 milioni di lire così ripartiti:

	Investimenti (milioni di lire)	Onere dello Stato (milioni di lire)
	—	—
Investimenti tecnologico-industriali	92.476,2	42.716
(di cui scorte)	(3.339,0)	
Centro di ricerca	3.989,0	2.900
Progetto di ricerca	2.793,0	2.234
Totale ...	99.258,2	47.850

2. Rispetto al contratto originario, approvato con deliberazione del 20 dicembre 1994 citata in premessa, l'ammontare degli investimenti passa da 93.778,0 a 99.258,2 milioni di lire e l'onere per lo Stato rimane invariato in 47.850 milioni di lire.

3. L'occupazione passa da 330 a 280 unità, di cui 20 addetti alla ricerca.

4. Il termine per il completamento dell'impianto industriale del centro di ricerca Innomatec in Melfi, frazione San Nicola (Potenza) è fissato al 31 dicembre 1997; quello per l'ultimazione del progetto di ricerca è fissato al 31 dicembre 1998.

5. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvederà all'attuazione della presente deliberazione.

Roma, 18 dicembre 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 9 marzo 1998
Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 339

98A3092

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 8 aprile 1998.

Approvazione delle deliberazioni e condizioni relative al trasferimento parziale del portafoglio dell'Arca vita S.p.a., in Verona, alla Quadrifoglio vita S.p.a., in Bologna. (Provvedimento n. 848).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita;

Visto in particolare, l'art. 64 del suddetto decreto legislativo;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto ministeriale in data 9 novembre 1989 con il quale la società Arca vita S.p.a., con sede in Verona, via San Marco, 48, è stata autorizzata ad esercitare le attività di cui ai rami I e V del punto A) della tabella di cui all'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;

Visto altresì il decreto ministeriale in data 15 ottobre 1987 con il quale la società Quadrifoglio vita S.p.a., con sede in Bologna, via Stalingrado n. 53/2, è stata autorizzata ad esercitare le attività di cui ai rami I, V e VI del punto A) della tabella di cui all'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;

Viste le deliberazioni del Consiglio di amministrazione dell'Arca vita S.p.a. e del Consiglio di amministrazione della Quadrifoglio vita S.p.a., rispettivamente in data 27 febbraio 1998 e 6 febbraio 1998, concernenti il trasferimento, dall'Arca vita S.p.a. alla Quadrifoglio vita S.p.a., del portafoglio dei contratti stipulati tramite gli sportelli della Banca agricola mantovana, della Banca popolare di Abbiategrasso e della Cooperbanca a partire dal 1990;

Vista la convenzione per la cessione di un ramo d'azienda stipulata in data 16 febbraio 1998 tra le predette società;

Vista l'istanza presentata dall'Arca vita S.p.a. con la quale la medesima impresa ha chiesto l'approvazione delle deliberazioni e delle condizioni concernenti il trasferimento del predetto portafoglio, mediante cessione di ramo d'azienda, alla società Quadrifoglio vita S.p.a.;

Rilevato che la società cessionaria Quadrifoglio vita S.p.a. è regolarmente autorizzata all'esercizio delle attività ad essa trasferite e dispone del margine di solvibilità tenuto conto del trasferimento;

Ritenuto che, per il trasferimento di cui trattasi, ricorrono i presupposti di cui all'art. 64, comma 3, del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;

Dispone:

Art. 1.

Sono approvate, ai sensi dell'art. 64, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174 le deliberazioni e le condizioni riguardanti il trasferimento, dall'Arca vita S.p.a., con sede in Verona, alla Quadrifoglio vita S.p.a., con sede in Bologna, attuato mediante cessione parziale di ramo d'azienda, del portafoglio dei contratti, compresi nei rami I e V del punto A) della tabella di cui all'allegato I al citato decreto legislativo, stipulati tramite la Banca agricola mantovana, la Banca popolare di Abbiategrasso e la Cooperbanca a partire dal 1990.

Art. 2.

Il trasferimento di portafoglio di cui all'art. 1 ha effetto dalle ore 24 del 30 giugno 1998.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 1998

Il presidente: MANGHETTI

98A3149

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Modificazione allo statuto dell'«Associazione computerizzazione analisi ermeneutiche lessicologiche», in Gallarate

Con decreto ministeriale 20 marzo 1998 l'«Associazione computerizzazione analisi ermeneutiche lessicologiche» è stata autorizzata a modificare lo statuto, con deliberato dall'assemblea straordinaria del 24 aprile 1997, nella parte relativa all'indicazione della sede che viene così trasferita da Gallarate (Varese), via S. Luigi Gonzaga n. 8 a Roma, piazza della Pilotta n. 4.

98A3093

Riconoscimento e classificazione di un artificio pirotecnico

Con decreto ministeriale n. 559/C.17823.XV.J(1280) del 26 marzo 1998 l'artificio pirotecnico denominato: «Art. 3763 Sala F. Spettacolo 25 Effetti colori con cometa e girandola», che la ditta Sala Fireworks S.r.l. intende importare dalla ditta China Fireworks and Flowers (Repubblica popolare cinese), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

98A3094

Riconoscimento e classificazione di alcuni esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.26802.XV.J(1488) del 13 marzo 1998 la miccia detonante denominata: «Sipemid 7», che la ditta Sipe Nobel S.r.l. intende produrre nel proprio stabilimento in Orbetello (Grosseto), è riconosciuta ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificata nella II categoria - gruppo *B* dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.26801.XV.J(1487) del 13 marzo 1998 la miccia detonante denominata: «Sipemid 5», che la ditta Sipe Nobel S.r.l. intende produrre nel proprio stabilimento in Orbetello (Grosseto), è riconosciuta ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificata nella II categoria - gruppo *B* dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

98A3095

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.28243.XV.J(1230) del 31 marzo 1998 il manufatto esplosivo denominato: «Cartuccia cal. 76/62 FNF IM 233 con tappo d'ogiva» ed i relativi componenti, che la ditta Simmel Difesa S.p.a. intende produrre nel proprio stabilimento in Colleferro (Roma), sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nelle categorie e gruppi dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico, come di seguito indicato:

cartuccia cal. 76/62 FNF IM 233 con tappo d'ogiva: prima categoria gruppo C - n. ONU: 0488, 1.3G;

proiettile carico per colpo completo cal. 76/62 FNF IM 233: quarta categoria - n. ONU: 0254, 1.3G;

carica flash per proiettile carico per colpo completo cal. 76/62 FNF IM 233: quarta categoria - n. ONU: 0049, 1.1G;

composizione cellulosa polvere nera: quinta categoria - gruppo B - n. ONU: 0066, 1.4G.

Con decreto ministeriale n. 559/C.27236.XV.J(1502) del 13 marzo 1998 l'artificio pirotecnico denominato: «Bombetta salernitana 3», che la ditta Curci Amodio intende produrre nella propria fabbrica in Salerno - loc. Chiucchiano Pellezzano, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

98A3096

Riconoscimento della personalità giuridica civile alla «Commissione sinodale per la diaconia», in Torre Pellice

Con decreto ministeriale 26 marzo 1998 viene riconosciuta la personalità giuridica civile alla «Commissione sinodale per la diaconia», con sede in Torre Pellice (Torino).

98A3097

Estinzione della procura della Congregazione delle serve del SS.mo Sacramento, in Veroli

Con decreto ministeriale 20 marzo 1998 viene conferita efficacia civile al provvedimento di estinzione canonica della procura della Congregazione delle serve del SS.mo Sacramento, con sede in Veroli (Frosinone), località Santa Francesca.

98A3098

Comunicato del Ministero dell'interno concernente il riconoscimento e la classificazione di alcuni artifici pirotecnici

Nella parte dell'estratto del decreto ministeriale n. 559/C.23264-XY.J (1290) del 22 gennaio 1998 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 52 del 4 marzo 1998, dove è scritto: «... nella quinta categoria dell'allegato "*A*" ...» deve intendersi scritto: «... nella quinta categoria - gruppo C dell'allegato "*A*" ...».

98A3169

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto direttoriale 12 marzo 1998 il dott. Rodolfo Colombo è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Floricola del Magra società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Sarzana (La Spezia), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto in data 30 luglio 1997, in sostituzione del dott. Aldo Giorgieri, che ha rinunciato all'incarico.

Con decreto direttoriale 17 marzo 1998 il dott. Biagio Galluccio è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Case CNADEP a r.l.», con sede in Napoli, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto in data 27 ottobre 1956, in sostituzione del dott. Manlio De Franchis, revocato dall'incarico.

98A3099

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Riattribuzione del marchio di identificazione dei metalli preziosi «46 CB» alla ditta Piccicacco gioielli 1880, in Trivento

Ai sensi dell'art. 26, primo comma, del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che con decreto ministeriale 3 aprile 1998 è stato riattribuito il marchio di identificazione «46 CB» alla ditta Piccicacco gioielli 1880, con sede in Trivento, piazza Fontana n. 56, la quale era decaduta dalla concessione dello stesso marchio, ai sensi dell'art. 10, sesto comma, del suddeto regolamento.

98A3150

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita per i vini «Valtellina Superiore» e proposta del relativo disciplinare di produzione.

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda presentata dalla regione Lombardia - S.P.A.F.A. di Sondrio intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita «Valtellina Classico» per i vini già riconosciuti a denominazione di origine controllata «Valtellina Superiore» con decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1968;

Preso atto della nota di adesione alla domanda sopra indicata pervenuta dal Consorzio di tutela dei vini D.O.C. della Valtellina;

Viste le risultanze della pubblica audizione concernente la domanda predetta, tenutasi a Sondrio l'11 dicembre 1997 con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni, società ed aziende vitivinicole;

Ritenuto, nella riunione svoltasi nei giorni 9 e 10 febbraio 1998, di non doversi accogliere la domanda di riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita «Valtellina Classico» in quanto la specificazione «Classico» contenuta in detta denominazione, può costituire oggetto di riconoscimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, solo se riferibile alla zona di origine più antica del territorio di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Valtellina Superiore», qualificazione temporale non riscontrabile nel territorio delimitato nel disciplinare di produzione approvato con il citato decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1968;

Viste le domande presentate dalla regione Lombardia - S.P.A.F.A. di Sondrio e dal Consorzio di tutela dei vini a D.O.C. della Valtellina intese ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita «Valtellina Superiore», in sostituzione della già richiesta denominazione di origine controllata e garantita «Valtellina Classico», per i vini a denominazione di origine controllata «Valtellina Superiore»;

Preso atto dell'istanza presentata da un produttore di vini a denominazione di origine controllata «Valtellina Superiore» tendente a limitare il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita al territorio individuato dalle sottozone denominate «Sassella», «Grumello», «Inferno» e «Valgella» riconosciute con il citato decreto presidenziale;

Ha deliberato, nella riunione tenutasi nei giorni 9 e 10 marzo 1998, di accogliere la domanda sopra citata di riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita per i vini «Valtellina Superiore» proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto di riconoscimento, il testo del disciplinare di produzione come di seguito riportato;

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di riconoscimento dovranno, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta del bollo» e successive modifiche, essere inviate al Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana n. 10, 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Proposta di disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Valtellina Superiore»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata e garantita «Valtellina Superiore», anche con l'indicazione delle sottozone Sassella, Grumello, Inferno, Valgella e con la qualificazione «riserva» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Valtellina Superiore» devono essere ottenuti da uve del vitigno Nebbiolo, localmente denominato Chiavennasca.

Possono concorrere altri vitigni a bacca rossa raccomandati per la provincia di Sondrio fino ad un massimo del 10% del totale.

Art. 3.

Il territorio di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Valtellina Superiore», compreso nella zona di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Valtellina», fa riferimento alle aree tradizionali delimitate rispettivamente come appresso:

dall'imbocco della valle di via Mulini a Villapinta in comune di Buglio il confine volge a est seguendo il sentiero detto «di Pala» fino ad incrociare la strada provinciale Valeriana in contrada Credel. Segue sempre verso est la strada Valeriana medesima fino alla contrada Ronco. Da qui risale verso nord attraversando la contrada Ronco fino ad incontrare la strada che da quest'ultima contrada porta a Buglio in Monte. Segue verso ovest la strada medesima fino alla cappelletta detta Crusetta, scende per il sentiero e al limite con il bosco raggiunge la contrada Bugo per poi ricollegarsi alla strada dei Mulini fino a giungere al punto di partenza.

Partendo poi dall'abitato di Pedemonte di Berbenno il confine scende lungo la strada detta Camp Fop fino alla strada provinciale Valeriana. Prosegue in direzione est lungo questa, sino alla contrada Muc; di qui per la nuova strada comunale per Berbenno fino al suddetto abitato e passando superiormente al paese per la località Sina raggiunge Polaggia mantenendo poi la provinciale per Postalesio fino alla loc. La Guardia. Volge poi all'indietro lungo la strada «della Guardia» per immettersi sulla mulattiera «Ca' Urga» fino ad incontrarsi con la mulattiera detta Puncia, da qui segue, volgendo ad ovest, il limite tra bosco e vigna fino ad incontrare la strada comunale Dusone S. Gregorio. Scende lungo quest'ultima fino alla frazione Dusone. Dalla stessa frazione procede verso sud lungo la strada alla contrada Sina. Incrociando la mulattiera dei Monzardin, prosegue lungo la medesima dirigendosi verso il torrente Finale e quindi verso ovest lungo la strada «di Poncetta» sino al termine del bosco. Proseguendo al limite tra boschi e vigneti intercetta la strada comunale Regoledo-Monastero per il tratto fino alla curva altimetrica di m 550 s.l.m., che segue fino a contrada Piasci. Da qui percorre la strada comunale per Maroggia, ne attraversa l'abitato e scende lungo il crinale che ne delimita la costiera vitata. Al termine del pendio si ricongiunge al punto di partenza in frazione Pedemonte.

Dalla località La Valle in comune di Castione Andevenno passando per casa Gianoli raggiunge la chiesa di Balzarro. Risale lungo la strada per Castione fino ad incontrare il torrente Bocco per poi

seguire la mulattiera detta «Rise delle Case Nuove». Segue detta mulattiera fino alla provinciale per poi scendere in linea retta verso la strada Valeriana in località detta Crott e successivamente sempre verso est al piede della falda vitata che segue fin sotto il santuario della Madonna della Sassella, dove il confine volge verso est seguendo la strada nazionale fino alla località Castellina. Da qui prende la strada Valeriana, sempre in direzione est, fino ad incontrare la via Bernina in comune di Sondrio. Dal predetto incrocio risale lungo la strada provinciale per la Valmalenco; raggiunto il dosso di S. Bartolomeo prende la strada Sondrio-Triangia e la percorre sino alla chiesa di S. Anna; risalendo poi lungo la mulattiera del «doss dei Ciatt» giunge alla contrada Moroni dalla quale prosegue verso ovest lungo il sentiero detto della «Sassa» che dalla contrada Moroni porta, mantenendosi in quota, alla contrada Piatta del comune di Castione Andevenno. Dalla contrada Piatta scendendo lungo la strada provinciale Triangia-Castione, giunge alla contrada Margella. Da qui risale lungo il costone seguendo il limite fra bosco e vigneto e prosegue quindi verso ovest sempre lungo detto limite fino ad intersecare la comunale per Vendolo da cui per la linea retta si raggiunge il cimitero di Castione e spingendosi poi a ovest in linea retta alla località Balzarro; segue poi la comunale per Postalesio fino al confine amministrativo del comune di Castione Andevenno per poi ridiscendere in località La Valle al punto di partenza.

Da via Scarpatetti, salita Schenardi, via Lusardi, via Brennero, via Visciastro e strada statale n. 38 dello Stelvio fino al capitello posto a lato della strada statale e indicante il confine tra il comune di Sondrio e il comune di Montagna. Da qui segue il piede della falda montana in direzione est passando per la casa Trippi fino alla contrada detta Cà Farina. Riprende in quest'ultima contrada la strada Valeriana passando per le contrade Cà Muzzat, Conforti, Pignotti, Rogna, Palù. Dalla contrada Palù segue il piede della falda montana fra vigne e prati fino alla contrada «Calvario al piano». Prende quindi la strada denominata «Dei Bungin» fino alla strada provinciale, la percorre fino all'abitato di Tresivio e al crocevia prosegue fino al primo tornante ove in contrada Rusconi imbocca la strada comunale Tresivio-Poggiridenti seguendola sino alla contrada Ferrari. Da qui risale lungo la valle Rogna fino ad incontrare il sentiero detto «Cà Ferrari» sulla destra della valle stessa. Prosegue verso ovest lungo quest'ultimo sentiero fino al tornante formato dalla strada comunale per Surana. Da questo stesso tornante per la curva di livello di 650 metri passando per le località Cà Farina e Cà Paini in comune di Montagna si abbassa lungo la strada comunale fino alla località Madonnina per poi volgere a ovest lungo la strada consortile dei «Dossi Salati» e giungere a Ponchiera in contrada Scherini. Da questa località segue la strada provinciale sino al Castello Masegra al punto di raccordo con via Scarpatetti.

Dall'incrocio del torrente Rogna in comune di Chiuro con la strada Valeriana, in località Rogna, il confine segue verso est lungo la strada Valeriana medesima passando per la contrada Nigola e arrivando sulla s.s. 38 dello Stelvio poco prima della frazione di S. Giacomo. Da qui segue la strada statale suddetta, sempre in direzione est, fino alla frazione Tresenda. All'incrocio con la s.s. 39 per l'Aprica volge a nord prendendo la mulattiera di Quigna che porta a S. Gottardo (Sommasassa). Alla località Bissa (Case Donchi-Ciappella) volge a ovest per il sentiero che arriva alle case Gianoli dove imbocca la strada comunale per S. Gervasio. Da S. Gervasio, seguendo la mulattiera La Baita-Pozzolo, giunge a Castelvetro dove si incrocia con la strada provinciale Teglio-Tresenda. Segue quest'ultima strada da Castelvetro a Posseggia, da qui la vicinale che conduce alla località «La Sella» e quindi alle case Brioni. Da quest'ultima località risale lungo il sentiero che porta al tornante della strada provinciale Chiuro-Teglio in località Selva del Pozzo. Prosegue quindi, volgendo a ovest, seguendo la strada provinciale stessa fino a giungere sul torrente Rogna. Da qui scende lungo il torrente sino a trovare in sponda destra nel territorio di Chiuro, il roccione detto «La Crotta»; prosegue verso ovest lungo il ciglio del pronunciato declivio sino al culmine del Doss Bel; scende alla chiesa di S. Bartolomeo e si raccorda con la strada provinciale in direzione Chiuro fino al successivo tornante per scendere in linea retta fino al ponte sul torrente Fontana. Di qui volge ad est al limite con i frutteti fino a raggiungere il punto di partenza.

In comune di Bianzone lungo la strada comunale a partire dalla località «La Gatta» attraversando il nucleo abitativo e sempre per detta strada superando di volta in volta la chiesa di S. Martino, la contrada Campagna in comune di Villa di Tirano, contrada Pioda, S. Antonio, S. Lorenzo, Beltramelli, Sonvico, Val Pilasco e Ragno per riprendere la s.s. 38 dello Stelvio fino al torrente Poschiavino. Risale il torrente Poschiavino fin sotto la roccia della chiesa di S. Perpetua e di qui lungo la linea di livello di 550 metri volge verso ovest intersecando di volta in volta costoni e valgelli in comune di Villa di Tirano fino ad incontrare in comune di Bianzone uno sperone di roccia proprio in corrispondenza del tornante della strada comunale Bianzone-Bratta. Innalzatosi fino a detto tornante e proseguendo lungo detta strada verso ovest, il confine raggiunge la contrada Prada e la mulattiera per Piazzeda. Di qui, intersecando la curva di livello di 600 metri, la segue fino alla contrada Curta bassa per ridiscendere al limite del bosco al punto di partenza.

Dal cimitero di Tirano passando attraverso il limite superiore dell'abitato prosegue verso est lungo l'argine destro dell'Adda fino all'edificio denominato «Casa del mutilato»; di qui sale in linea retta verso il cimitero di Baruffini volgendo ad ovest allorquando interseca la quota di livello di 650 metri che mantiene fino a raggiungere lo sperone roccioso di Roncaiola da cui lungo il crinale si ricollega al punto di partenza.

Nel territorio di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Valtellina Superiore», compreso nella zona di produzione sopra delimitata, sono costituite le sottozone geografiche storiche di Sassella, Grumello, Inferno e Valgella, delimitate ispettivamente come appresso:

a) Sassella - Partendo dalla s.s. 38 dello Stelvio, immediatamente sotto la chiesa della Madonna di Sassella, il confine volge verso est seguendo la strada nazionale fino alla località Castellina. Da qui per la strada Valeriana, sempre in direzione est, fino ad incontrare la via Bernina in comune di Sondrio. Dal predetto incrocio risale lungo la strada provinciale per la Valmalenco; raggiunto il dosso di S. Bartolomeo prende la strada Sondrio-Triangia e la percorre sino al di sotto della frazione S. Anna, dove imbocca la nuova strada detta del «Quadro», raggiunge e si immette sulla strada comunale del "Campetto» e poi su quella della «Sassa» fino al confine comunale tra Sondrio e Castione segue fino alla località «Tass». Da quest'ultimo punto il confine volge a ovest seguendo il piede del costone roccioso detto «Crap Corön» fino alla località detta «Crap Bedoi», donde sale in direzione nord-ovest per un sentiero che incontra in località Martinelli la strada consorziale dei Moroni. La percorre in direzione ovest fino al ponte superiore sul torrente Soverna in frazione Moroni. Di qui imbocca il sentiero sulla sponda orientale del Soverna fino ad incontrare la strada comunale Moroni-Triasso. Il confine raggiunge quindi la Valle del Solco. Da qui volge a sud e, attraversata la strada dei Grigioni, lungo la stessa valle, arriva fino alla Valeriana. Volge quindi a est lungo il piede della falda montana tra prati e vigne e raggiunge la Chiesa della Sassella. Dalla Chiesa suddetta scende al punto di partenza seguendo la linea di massima pendenza;

b) Grumello - Dall'incrocio formato dalla strada provinciale per Montagna con la via Lusardi, in comune di Sondrio, il confine volge a est seguendo le vie Lusardi, Brennero, Visciastro e s.s. 38 dello Stelvio fino al capitello che, su quest'ultima strada, segna il confine fra i comuni di Sondrio e Montagna. Da questo punto segue il piede della falda montana passando per Cà Trippi e la contrada Cà Farina, fino al torrente Davaglione. Sale lungo il torrente medesimo fino al ponte della strada provinciale Sondrio-Montagna. Da qui, volgendo a ovest scende seguendo la strada provinciale suddetta fino a quota 449; risale verso il nord-est la strada di «Riva» fino al capitello di «Riva» e per la valle della «Giambon» raggiunge le scuole elementari di Montagna. Risale per la strada comunale fino al «Dosso» in località Madonnina. La delimitazione segue la mulattiera dei Dossi Salati fino al dosso detto di «Croce» a nord-est di Ponchiera; discende per detto dosso fino alla chiesa parrocchiale di Ponchiera e per la strada che porta a contrada «Rasella» raggiunge la comunale Sondrio-Arquino; segue quindi verso sud detta comunale per raggiungere e immettersi sulla provinciale Sondrio-Montagna (in prossimità di quota 340) per ritornare all'incrocio con la via Lusardi;

c) Inferno - Partendo dal punto in cui il Davaglione taglia la strada Valeriana, il confine volge verso est seguendo la strada medesima e passando per le contrade Cà Muzzat, Conforti, Pignotti, scavalca il torrente Rogna e arriva in contrada Palù. Da qui, seguendo il piede della falda montana lungo la linea di demarcazione tra prati e vigne, giunge al limite inferiore della zona Calvario, prosegue fino a Cà Menatti in località Sedume, prende l'omonima strada vicinale fino a raggiungere poco oltre la località S. Tommaso la strada che conduce alla stazione ferroviaria a Tresivio e poi detta strada fino a congiungersi alla provinciale Tresivio-Sondrio. La segue volgendo a ovest passando per Poggiridenti, fino ad arrivare al ponte sul torrente Davaglione. Dal Ponte, volgendo a sud, scende lungo il torrente medesimo fino ad arrivare sulla strada Valeriana, al punto di partenza;

d) Valgella - Dall'incrocio del torrente Rogna in comune di Chiuro con la strada Valeriana, in località Rogna, il confine segue verso est lungo la strada Valeriana medesima passando per la contrada Nigola e arrivando sulla s.s. 38 dello Stelvio poco prima della frazione di S. Giacomo. Da qui segue la strada statale suddetta, sempre in direzione est, fino alla frazione Tresenda. All'incrocio con la s.s. 39 per l'Aprica volge a nord prendendo la mulattiera di Quigna che porta a S. Gottardo (Sommasassa). Alla località Bissa (Case Donchi-Ciappella) volge a ovest per il sentiero che arriva alle case Gianoli dove imbocca la strada comunale per S. Gervasio. Da S. Gervasio, seguendo la mulattiera La Baita-Pozzolo, giunge a Castelvetro dove si incrocia con la strada provinciale Teglio-Tresenda. Segue quest'ultima strada da Castelvetro a Posseggia, da qui la vicinale che conduce alla località «La Sella» e quindi alle case Brioni. Da quest'ultima località risale lungo il sentiero che porta al tornante della strada provinciale Chiuro-Teglio in località Selva del Pozzo. Prosegue quindi, volgendo a ovest, lunga la strada provinciale stessa fino a giungere sul torrente Rogna. Da qui scende lungo il torrente sino a trovare, in sponda destra nel territorio di Chiuro, il roccione detto «La Crotta»; prosegue verso ovest lungo il ciglio del pronunciato declivio sino al culmine del Doss Bel; scende lungo il sentiero che incrocia, a sud della chiesa di S. Bartolomeo, la omonima strada vicinale. Segue, sempre verso ovest, l'altro sentiero che scende alla Valle dei «Luc», in margine alla coltura della vite. Lungo tale valletta scende, in direzione sud, sino al piede della pendice e poi segue verso est la linea di demarcazione fra piano e costiera, sino a raggiungere, a monte del mappale 182, il torrente Rogna; quindi discende detto torrente per tornare sulla strada Valeriana al punto di partenza.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino oggetto del presente disciplinare devono essere quelle normali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da ritenersi idonei, ai fini dell'iscrizione all'Albo di cui all'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esclusivamente i vigneti ubicati in terreni declivi e di natura brecciosa, ben esposti e ubicati alle quote di riferimento.

I sesti di impianto, le forme di allevamento e di potatura devono rispondere ai requisiti di una razionale coltivazione e comunque non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

Fermi restando i vigneti esistenti, i nuovi impianti e i reimpianti devono essere composti da un numero di ceppi non inferiore a 4000 per ettaro.

È vietata ogni pratica di forzatura; è consentita l'irrigazione di soccorso.

La produzione massima di uva per ettaro, in coltura specializzata, non deve essere superiore a 8 tonnellate.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Valtellina Superiore» devono essere riportati nel limite di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo, fermo restando il limite resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

Le eccedenze delle uve, nel limite massimo del 20%, non hanno diritto alla denominazione di origine controllata e garantita.

Oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.

Le uve destinate alla vinificazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Valtellina Superiore» devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11,0% vol.

Le uve destinate alla vinificazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Valtellina Superiore» con l'indicazione di una delle seguenti sottozone Sassella, Grumello, Inferno, Valgella e con la qualificazione «riserva» devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11,5% vol.

La regione Lombardia, annualmente, prima della vendemmia, sentite le organizzazioni di categoria interessate, tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltura che nell'anno si sono verificate, può stabilire con decreto un limite massimo di produzione inferiore a quello fissato dal presente disciplinare di produzione, dandone immediata comunicazione al Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini e alla Camera di Commercio I.A.A. di Sondrio.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Valtellina Superiore», anche con l'indicazione della sottozona, devono essere effettuate nell'ambito dell'intero territorio amministrativo dei comuni rientranti, in tutto o in parte, nel territorio delimitato nel precedente art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, le predette operazioni potranno essere autorizzate dal Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - sentita la regione Lombardia, per l'intero territorio amministrativo della provincia di Sondrio a condizione che le ditte richiedenti dimostrino di avere effettuato e di effettuare dette operazioni prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione.

È in facoltà del Ministero per le politiche agricole autorizzare l'esportazione verso la Confederazione Elvetica di determinate partite di vino «Valtellina Superiore» che non abbiano ancora subito, in tutto o in parte, il periodo di invecchiamento previsto per detti vini, dandone comunicazione al Comitato predetto, a condizione che l'invecchiamento venga effettuato, o completato, nella zona di frontiera del territorio svizzero, di cui alla convenzione del 2 luglio 1953 fra l'Italia e la Confederazione Elvetica e successive variazioni.

La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70%.

Qualora superi detto limite, ma non il 75 %, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita.

Oltre il 75 % decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.

I vini oggetto del presente disciplinare di produzione, possono essere immessi al consumo dopo un periodo minimo di invecchiamento e di affinamento di ventiquattro mesi, dei quali almeno dodici in botti di legno. Il predetto periodo di invecchiamento obbligatorio decorre dal 1° dicembre successivo alla vendemmia.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Valtellina Superiore» sottoposto ad un periodo di invecchiamento di almeno tre anni può portare la specificazione aggiuntiva «riserva».

Art. 6.

I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Valtellina Superiore», «Valtellina Superiore» Sassella, «Valtellina Superiore» Grumello, «Valtellina Superiore» Inferno, «Valtellina Superiore» Valgella e «Valtellina Superiore» «riserva», all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino tendente al granato;

odore: profumo caratteristico, persistente e sottile, gradevole;

sapore: asciutto e leggermente tannico, austero, vellutato, armonico e caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,0 % vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 22,0 g/l.

L'uso in aggiunta alla denominazione «Valtellina Superiore» delle sottodenominazioni geografiche Sassella, Grumello, Inferno e Valgella è riservato al prodotto ottenuto dai vigneti situati nelle sottozone delimitate rispettivamente nel precedente art. 3.

Il vino ottenuto dal coacervo di uve, mosti e vini provenienti da due o più delle predette sottozone geografiche porterà in etichetta soltanto la denominazione «Valtellina Superiore».

È consentita l'utilizzazione della dizione «Stagafassli» in aggiunta alla denominazione «Valtellina Superiore» limitatamente al prodotto imbottigliato nel territorio della Confederazione Elvetica. L'utilizzo di tale dizione esclude automaticamente la possibilità di indicare sia le sottozone Sassella, Grumello, Inferno e Valgella sia la qualificazione «riserva» sia ulteriori riferimenti geografici aggiuntivi.

È in facoltà del Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Alla denominazione di origine controllata e garantita «Valtellina Superiore» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

È consentito, in conformità al disposto del decreto ministeriale 22 aprile 1992, l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, poderi, tenute, tenimenti, cascine e similari, nonché della sottospecificazione geografica «costa» e di altri sinonimi di uso locale, costituite da aree, località e mappali, inclusi nelle zone delimitate nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengano le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

È altresì consentito l'uso di indicazioni toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento alle «vigne» dalle quali effettivamente provengano le uve da cui il vino così qualificato è stato esclusivamente ottenuto, a condizione che tali vigne siano indicate ed evidenziate separatamente all'atto della denuncia all'albo dei vigneti e che le uve da esse provenienti ed i vini da esse separatamente ed unicamente ottenuti siano distintamente indicate e caricati rispettivamente nella denuncia annuale di produzione delle uve e nei registri obbligatori di cantina.

Art. 8.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino oggetto del presente disciplinare deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini predetti devono essere di forma «bordolese» o «borgognotta» di vetro scuro e chiuse con tappo di sughero, ma comunque di capacità consentita dalle leggi vigenti, non inferiore a 0,375 e non superiore a 5 litri.

È vietato il confezionamento e la presentazione di bottiglie che possano trarre in inganno il consumatore o che siano tali da offendere il prestigio del vino.

Art. 9.

Ai fini dell'utilizzazione della denominazione di origine controllata e garantita i vini «Valtellina Superiore», ai sensi dell'art. 13, comma 1, della legge 10 febbraio 1992 n. 164, devono essere sottoposti nella fase di produzione ad analisi chimico-fisica e organolettica. Ultimato il periodo di invecchiamento obbligatorio, anche se lo stesso è effettuato in territorio svizzero, e comunque sempre prima della sua commercializzazione, anche se trattasi di transazioni fra produttore e commerciante e fra produttore e imbottigliatore, detti vini devono essere sottoposti ad un ulteriore esame organolettico nella fase dell'imbottigliamento, secondo le norme all'uopo impartite dal Ministero per le politiche agricole.

98A3083

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla domanda di modifica della denominazione di origine controllata per i vini «Valtellina» e «Valtellina Superiore» in «Valtellina» e proposta del relativo disciplinare di produzione.

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda presentata dalla regione Lombardia - S.P.A.F.A. di Sondrio intesa ad ottenere la modifica della denominazione di origine controllata per i vini «Valtellina» e «Valtellina Superiore», riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1968, in «Valtellina» e la modifica del relativo disciplinare di produzione;

Preso atto della nota di adesione alla domanda sopra indicata pervenuta dal Consorzio di tutela dei vini D.O.C. della Valtellina;

Viste le risultanze della pubblica audizione concernente la domanda predetta, tenutasi a Sondrio l'11 dicembre 1997 con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni, società ed aziende vitivinicole;

Ha deliberato, nella riunione tenutasi nei giorni 9 e 10 marzo 1998, di accogliere la domanda sopra citata di modifica della denominazione di origine controllata «Valtellina» e «Valtellina Superiore» in «Valtellina» proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto, il disciplinare di produzione, nel testo di seguito riportato, che deve intendersi sostitutivo di quello approvato con il citato decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1968;

Le eventuali istanze e controdeduzioni ai suddetti parere e proposta dovranno, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta del bollo» e successive modifiche, essere inviate al Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana n. 10, 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Valtellina»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Valtellina» è riservata al vino rosso, anche nella tipologia «Sforzato» o «Sfursàt», che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

I vini a denominazione di origine controllata «Valtellina» devono essere ottenuti da uve del vitigno Nebbiolo, localmente denominato Chiavennasca.

Possono concorrere altri vitigni a bacca rossa raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Sondrio fino ad un massimo del 20%.

Art. 3.

La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Valtellina» comprende:

in sponda orografica destra del fiume Adda tutti i terreni in pendio ubicati tra il tracciato della s.s. n. 38 ed una quota di livello di metri 700 s.l.m. dal comune di Ardenno al comune di Tirano, inclusi;

in territorio del comune di Piateda e Ponte in Valtellina i pendii vitati si spingono al di là della s.s. n. 38 fino al fiume Adda;

in sponda orografica sinistra in comune di Villa di Tirano frazione Stazzona e in comune di Albosaggia i terreni in pendio compresi tra il fiume Adda e una quota di livello di metri 600 s.l.m.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini oggetto del presente disciplinare devono essere quelle normali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da ritenersi idonei, ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esclusivamente i vigneti ubicati in terreni declivi e di natura brecciosa, ben esposti.

I sesti di impianto, le forme di allevamento e di potatura devono rispondere ai requisiti di una razionale coltivazione e comunque non modificare le caratteristiche tradizionali delle uve e del vino.

Fermi restando i vigneti esistenti, i nuovi impianti e i reimpianti devono essere composti da un numero di ceppi non inferiore a 4000 per ettaro.

È vietata ogni pratica di forzatura; è consentita l'irrigazione di soccorso.

La produzione massima di uva per ettaro, in coltura specializzata, non deve essere superiore a 10,0 tonnellate.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Valtellina» devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

Le eccedenze delle uve, nel limite massimo del 20% non hanno diritto alla denominazione di origine controllata.

Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Le uve destinate alla vinificazione del vino a denominazione di origine controllata «Valtellina» devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 10,0% vol; quelle destinate alla vinificazione del vino a denominazione di origine controllata «Valtellina», «Sforzato» o «Sfursàt» devono assicurare, dopo l'appassimento, un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 14,0% vol.

La regione Lombardia, annualmente, prima della vendemmia, sentite le organizzazioni di categoria interessate, tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltura che nell'anno si sono verificate, può stabilire con decreto un limite massimo di produzione inferiore a quello fissato dal presente disciplinare di produzione, dandone immediata comunicazione al Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini e alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Sondrio.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento dei vini «Valtellina» devono essere effettuate nell'ambito dell'intero territorio amministrativo dei comuni compreso, in tutto o in parte, nella zona di produzione delimitata dal precedente art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, le predette operazioni:

potranno essere autorizzate dal Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - sentita la regione Lombardia, per l'intero territorio amministrativo della provincia di Sondrio, a condizione che le ditte richiedenti dimostrino di aver effettuato e di effettuare dette operazioni prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione.

È in facoltà del Ministero per le politiche agricole autorizzare l'esportazione verso la Confederazione elvetica di determinate partite di vino «Valtellina» che non abbiano ancora subito, in tutto o in parte, il periodo di invecchiamento previsto per detto vino, dandone comunicazione al Comitato predetto, a condizione che l'invecchiamento venga effettuato, o completato, nella zona di frontiera del territorio svizzero, di cui alla Convenzione del 2 luglio 1953 fra l'Italia e la Confederazione elvetica e successive variazioni.

È consentita la dizione «Sforzato» o «Sfursàt» al vino a denominazione di origine controllata «Valtellina» ottenuto da uve prodotte nella zona di cui all'art. 3, sottoposte ad appassimento, la cui detenzione e la cui vinificazione siano state preventivamente segnalate all'Ufficio repressione frodi competente per territorio.

La pigiatura delle uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Valtellina», «Sforzato» o «Sfursàt» sia in periodo vendemmiale che dopo tale periodo deve essere effettuata sotto controllo dell'organismo di cui sopra.

Non è consentita per la tipologia «Sforzato» o «Sfursàt» la pratica dell'arricchimento.

La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70% per il vino a denominazione di origine controllata «Valtellina».

Qualora superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata.

Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

La resa massima dell'uva fresca in vino finito non deve essere superiore al 60% per il vino a denominazione di origine controllata «Valtellina», «Sforzato» o «Sfursàt».

Il vino a denominazione di origine controllata «Valtellina» può essere immesso al consumo dopo un periodo minimo di invecchiamento e di affinamento di sei mesi, effettuato eventualmente anche in legno.

Il vino a denominazione di origine controllata «Valtellina», «Sforzato» o «Sfursàt» può essere immesso al consumo dopo un periodo di invecchiamento e di affinamento di ventiquattro mesi, effettuato eventualmente anche in legno.

I periodi di invecchiamento e di affinamento sopra riportati decorrono dal 1° dicembre successivo alla vendemmia.

Art. 6.

Il vino a denominazione di origine controllata «Valtellina» all'atto della sua immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino, con eventuali riflessi granato;

odore: delicato, persistente, caratteristico;

sapore: asciutto e leggermente tannico, con eventuale percezione di legno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 20,0 g/l.

Il vino a denominazione di origine controllata «Valtellina», «Sforzato» o «Sfursàt» all'atto della sua immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino, con eventuali riflessi granato;

odore: intenso con sentori di frutti maturi, ampio;

sapore: grande morbidezza, strutturato e di carattere, con eventuale percezione di legno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,0% vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 25,0 g/l.

È in facoltà del Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Alla denominazione di origine controllata «Valtellina» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «riserva», «scelto», «selezionato», «superiore» e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

È consentito, in conformità al disposto del decreto ministeriale 22 aprile 1992, l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, poderi, tenute, tenimenti, cascine e similari, nonché della sottospecificazione geografica «costa» e di altri sinonimi di uso locale, costituite da aree, località, mappali, inclusi nelle zone delimitate nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengano le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

È altresì consentito l'uso di indicazioni toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento alle «vigne» dalle quali effettivamente provengano le uve da cui il vino così qualificato è stato esclusivamente ottenuto, a condizione che tali vigne siano indicate ed evidenziate separatamente all'atto della denuncia all'albo dei vigneti e che le uve da esse provenienti ed i vini da esse separatamente all'atto della denuncia all'albo dei vigneti e che le uve da esse provenienti ed i vini da esse separatamente ed unicamente ottenuti siano distintamente indicate e caricati rispettivamente nella denuncia annuale di produzione delle uve e nei registri obbligatori di cantina.

Art. 8.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti i vini oggetto del presente disciplinare di produzione deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini predetti devono essere di forma «bordolese» o «borgognotta» di vetro scuro e chiuse con tappo di sughero, ma comunque di capacità consentita dalle vigenti leggi, non inferiore a 0,375 e non superiore a 5 litri.

Il confezionamento e la presentazione dei vini predetti devono avvenire in conformità alle disposizioni di cui al decreto ministeriale 7 luglio 1993, modificato con decreto ministeriale 10 maggio 1995.

I vini oggetto del presente disciplinare, anche se imbottigliati nel territorio della Confederazione elvetica, dovranno sempre riportare in etichetta la denominazione di origine controllata «Valtellina» in lingua italiana.

I vini oggetto del presente disciplinare, ultimato il periodo di invecchiamento obbligatorio, anche se lo stesso è effettuato in territorio svizzero, e comunque sempre prima della loro commercializzazione, anche se trattasi di transazioni fra produttore e commerciante e fra produttore e imbottigliatore, devono essere sottoposti agli esami organolettici da parte dell'apposita commissione istituita presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Sondrio, secondo le disposizioni impartite dal Ministero per le politiche agricole.

98A3084

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Crinone»

Estratto decreto A.I.C. n. 99 del 23 marzo 1998

Specialità medicinale: CRINONE nelle forme e confezioni: «4» gel vaginale in 6 applicatori monodose pre-riempiti, «8» gel vaginale in 6 applicatori monodose pre-riempiti e «8» gel vaginale in 15 applicatori monodose pre-riempiti.

Titolare A.I.C.: Columbia Laboratories (UK) Ltd, Rye, East Sussex (G. Bretagna), rappresentata in Italia dalla società SIFA servizi integrati r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Nizza n. 100, codice fiscale n. 04585221007.

Produttore: la produzione, il confezionamento ed il controllo sono effettuate dalla Fleet Laboratories Ltd., nello stabilimento sito in Watford, Herts, 94 Rickmansworth Road, (G. Bretagna).

Le operazioni di confezionamento primario sono effettuate anche da Maropack nello stabilimento sito in Briseck Zell (Svizzera).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«4» gel vaginale in 6 applicatori monodose pre-riempiti;

A.I.C. n. 032132019 (in base 10), 0YNLXM (in base 32);

classe: «C»;

«8» gel vaginale in 6 applicatori monodose pre-riempiti;

A.I.C. n. 032132021 (in base 10), 0YNLXP (in base 32);

classe: «C»;

«8» gel vaginale in 15 applicatori monodose pre-riempiti;

A.I.C. n. 032132033 (in base 10), 0YNLY1 (in base 32);

classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione:

Crinone «4», ogni applicatore monodose rilascia:

principio attivo: progesterone 45 mg (pari al 4% p/p);

eccipienti: glicerina, paraffina chiara liquida, gliceridi di olio di palma idrogenato, carbopol 974P, acido sorbico, policarbofile, idrossido di sodio, acqua purificata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Crinone «8», ogni applicatore monodose rilascia;

principio attivo: progesterone 90 mg (pari all'8% p/p);

eccipienti: glicerina, paraffina chiara liquida, gliceridi di olio di palma idrogenato, carbopol 974P, acido sorbico, policarbofile, idrossido di sodio, acqua purificata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche:

Crinone «4» è indicato nel trattamento dei disturbi associati alla carenza di progesterone e in particolare:

sindrome premestruale;

mestruazioni irregolari (dismenorrea, amenorrea secondaria);

sindrome premenopausale;

disturbi della menopausa in associazione con terapia sostitutiva estrogenica;

Crinone «8» è indicato in caso di:

infertilità dovuta a fase luteinica inappropriata;

per l'uso nel corso della fertilizzazione in-vitro, quando l'infertilità è principalmente dovuta a sterilità tubarica, idiopatica o endometriale con cicli ovulatori normali.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A3108

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cromatonferro»

Estratto decreto A.I.C. n. 103 del 23 marzo 1998

Specialità medicinale: CROMATONFERRO nella forma e confezione: 30 compresse effervescenti.

Titolare A.I.C.: Società A. Menarini industrie farmaceutiche riunite r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Firenze, via Sette Santi n. 3, codice fiscale n. 00395270481.

Produttore: la produzione, il confezionamento ed il controllo della specialità medicinale sopra indicata è effettuata dalla Asta Medica Arzneimittel Gmbh nello stabilimento sito in Wolfsberg (Austria), Allgau, 36.

Numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

30 compresse effervescenti;

A.I.C. n. 026689051 (in base 10) 0TGHJV (in base 32);

classe: «A con nota 76»;

prezzo: L. 20.200 (ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425).

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: ferro gluconato 695 mg, (equivalente a 80 mg di Fe^{++});

eccipienti: acido ascorbico, acido citrico, acido tartarico, sodio bicarbonato, sodio carbonato monoidrato, sodio ciclamato, sodio saccarinato, leuteum S (E110), aroma arancio.

Indicazioni terapeutiche: terapia delle anemie da carenza di ferro.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A3111

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Acequin»

Decreto M.C.R. n. 465 del 27 ottobre 1997

Specialità medicinale: ACEQUIN nella forma e confezione: 6 fiale i.v. 5 mg/5 ml e 12 fiale i.v. 5 mg/5 ml.

Titolare A.I.C.: Recordati industria chimica e farmaceutica S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via M. Civitali n. 1 - codice fiscale n. 00748210150.

Modifiche apportate:

Confezione: in sostituzione delle confezioni 6 fiale i.v. 5 mg/5ml e 12 fiale i.v. 5 mg/5 ml sono autorizzate le confezioni: 5 fiale i.v. 5 mg/5 ml e 10 fiale i.v. 5 mg/5 ml.

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

5 fiale i.v. 5 mg/5 ml;

A.I.C. n. 027230061 (in base 10), 0TYZVF (in base 32);

classe: «A per uso ospedaliero H» - prezzo L. 133.800, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425;

10 fiale i.v. 5 mg/5 ml;

A.I.C. n. 027230073 (in base 10), 0TYZVT (in base 32);

classe: «A per uso ospedaliero H» - prezzo L. 267.600, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti contraddistinti dai numeri di codice in precedenza attribuiti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

98A3122

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Xylocaina»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. Specialità medicinale - n. 164 del 23 marzo 1998

Specialità medicinale: XYLOCAINA, spray 10% 50 ml, A.I.C. n. 022671034.

Società Astra farmaceutici S.p.a., via Messina n. 38 - 20159 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti:

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti: etanolo 95% mg 241, propilen glicol eliminato, polietilenglicole 400 mg 300, essenza di banana mg 10, mentolo mg 0,5, olio di cineolo eliminato, saccarina mg 1,5, acqua purificata q. b. a ml 1.

I lotti già prodotti recanti la composizione in eccipienti precedentemente autorizzata, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

98A3131

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso umano intestata alla società «Ciba Geigy S.p.a.».

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 167 del 23 marzo 1998

Specialità medicinale: tutte.

Società: Novartis Farma S.p.a., s.s. 233 km 20,5 - 21040 Origgio.

Oggetto provvedimento di modifica A.I.C., proroga smaltimento scorte:

«i lotti delle confezioni di tutte le specialità medicinali intestate alla società CIBA GEIGY S.p.a. prodotti anteriormente al 9 dicembre 1997, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 483/97 del 18 novembre 1997 di cambio di titolarità, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori 180 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana oppure, se anteriore, dall'8 giugno 1998».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A3114

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «KCL Retard»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 188 del 23 marzo 1998

Specialità medicinale: KCL RETARD.

Società: Novartis Farma S.p.a., s.s. 233 km 20,5 - 21040 Origgio.

Oggetto provvedimento di modifica A.I.C., smaltimento scorte:

«i lotti delle confezioni della specialità medicinale KCL Retard, 40 confetti 600 mg, A.I.C. n. 023638012 prodotti anteriormente al 9 dicembre 1997, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 485/97 del 18 novembre 1997 di cambio di titolarità, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori 180 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana oppure, se anteriore, dall'8 giugno 1998».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A3115

BANCA D'ITALIA

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Corigliano Calabro, società cooperativa a responsabilità illimitata, in Corigliano Calabro, in liquidazione coatta amministrativa.

Nella riunione del 17 marzo 1998, tenuta dal comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Corigliano Calabro, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Corigliano Calabro (Cosenza), posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro del tesoro in data 31 luglio 1975, ai sensi degli articoli 35 del T.U.C.R.A. e 67, comma 1, lettera *a)* del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, il dott. Mariano Gallucci è stato nominato presidente del comitato stesso.

98A3151

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Banca di credito cooperativo Val Vibrata - Torano Nuovo, Società cooperativa a responsabilità limitata, in Torano Nuovo, in liquidazione coatta amministrativa.

Nella riunione del 23 marzo 1998, tenuta dal comitato di sorveglianza della Banca di credito cooperativo Val Vibrata - Torano Nuovo (provincia di Teramo) - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Torano Nuovo (Teramo), posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 22 marzo 1998, ai sensi dell'art. 80, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (decreto legislativo n. 385/1993), l'avv. Raffaello Carinci è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi dell'art. 81, comma 1, del citato testo unico.

98A3152

REGIONE PUGLIA

Variante al piano regolatore generale del comune di Conversano

La giunta della regione Puglia, con atto n. 9730 del 23 dicembre 1997 (esecutivo a norma di legge), ha approvato, per le considerazioni esposte nella stessa deliberazione, la variante al piano regolatore generale del comune di Conversano (Bari) concernente la realizzazione di due parchi urbani in via Castellana ed in via S. Lorenzo, adottata dal comune di Conversano con delibera di C.C. n. 87 del 13 novembre 1996, ai sensi dell'art. 1, quinto comma, della legge n. 1/1978.

98A3100

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativo al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 65/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 82 dell'8 aprile 1998).

All'art. 45, comma 8, ultimo periodo, del decreto legislativo specificato in epigrafe, alla pag. 21 del sopra indicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Fino alla predetta data continua a trovare applicazione l'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.», leggasi: «Fino alla predetta data continua a trovare applicazione l'articolo 19, *nonché l'articolo 21*, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.».

98A3282

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro per le politiche agricole 24 febbraio 1998 concernente: «Iscrizione di varietà di specie agrarie nei registri delle varietà dei prodotti sementieri». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 69 del 24 marzo 1998).

Nel decreto citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 29, prima colonna, alla voce «Specie e varietà», dove è scritto: «*Alpamiaio*», leggasi: «*Alpamaio*», e dove è scritto: «*Alfos*», leggasi: «*Alfons*».

98A3170

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
TERAMO
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
NAPOLI
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
TRIESTE
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
ROMA
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
VITERBO
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5
BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
BRESSO
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
LECCO
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
LIPOMO
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79
LODI
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
PAVIA
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
SONDRIO
LIBRERIA MAC
Via Calmi, 14
VARESE
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

CAMPOBASSO
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

ALBA
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
VERCELLI
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
FOGGIA
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

CAGLIARI
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32
ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
SASSARI
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

ACIREALE
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
CATANIA
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
PALERMO
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
SIRACUSA
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
GROSSETO
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
SIENA
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

BELLUNO
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
CONEGLIANO
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
PADOVA
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
VERONA
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale .... L. 484.000
- semestrale .... L. 275.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale .... L. 396.000
- semestrale .... L. 220.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale .... L. 110.000
- semestrale .... L. 66.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale .... L. 102.000
- semestrale .... L. 66.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale .... L. 260.000
- semestrale .... L. 143.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... L. 101.000
- semestrale .... L. 65.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... L. 254.000
- semestrale .... L. 138.000

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale .... L. 1.045.000
- semestrale .... L. 565.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale .... L. 935.000
- semestrale .... L. 495.000

Integrando con la somma di **L. 125.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	154.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	451.000
Abbonamento semestrale	L.	270.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189

* 4 1 1 1 0 0 0 9 0 0 9 8 *

L. 1.500